

COMUNE DI MACERATA CAMPANIA

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO COMUNALE DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 28.12.2015

SOMMARIO

TITOLO PRIMO - AMBITO DI INTERVENTO, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	2
Art. 1 - Ambito di applicazione e prescrizioni generali	2
Art. 2 - Rilascio delle autorizzazioni per enti che gestiscono sottoservizi pubblici	2
Art. 3 - Strutture sotterranee polifunzionali	3
Art. 4 - Abbandono di reti.....	3
TITOLO SECONDO - PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	4
Art. 5 - Modalità di richiesta e documentazione prescritta	4
Art. 6 - Interventi di emergenza	5
TITOLO TERZO - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	6
Art. 7 - Obblighi del Concessionario.....	6
TITOLO QUARTO - MODALITA' OPERATIVE E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI	7
Art. 8 - Tempi e modalità di comunicazione di inizio e termine lavori	7
Art. 9 - Norme tecniche di carattere generale per la condotta dei lavori	7
Art. 10 – Sicurezza e segnalazione dei cantieri.....	7
Art. 11 – Interventi in corrispondenza di arbusti e difesa degli apparati radicali	9
Art. 12 – Norme generali per la posa di reti e condotte di pubblico servizio.....	9
Art. 13 - Norme generali per l'esecuzione di interventi sui marciapiedi	10
Art. 14 - Norme generali per l'esecuzione delle opere di scavo, le demolizioni ed i rinterri su strada	11
Art. 15 - Norme particolari per manomissioni e ripristini	11
Art. 16 - Segnaletica stradale.....	15
TITOLO QUINTO - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO, GARANZIE E PENALITA'	16
Art. 17 - Responsabilità per danni ad altri impianti preesistenti	16
Art. 18 - Responsabilità per danni verso terzi.....	16
Art. 19 – Garanzie	16
Art. 20 - Inadempienze e penalità.....	17
Art. 21 - Esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino e rimborso delle spese relative.....	17
TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 22 – Trattamento dati.....	19
Art. 23 – Entrata in vigore.....	19

TITOLO PRIMO - AMBITO DI INTERVENTO, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione e prescrizioni generali

1. Il presente regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere il suolo pubblico siano essi Enti, Società, persone fisiche o persone giuridiche. Si applica anche alle Società di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza. Non si applica alle imprese a cui il Comune affida pubblici appalti.
2. Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni del Settore Tecnico Comunale e della Polizia Locale nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.
3. Le manomissioni del suolo pubblico sono subordinate alla emissione di regolare concessione/autorizzazione, con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle concessioni, all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico ed al relativo pagamento dello stesso, disciplinati da appositi regolamenti comunali. Sono fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico.

Art. 2 - Rilascio delle autorizzazioni per enti che gestiscono sottoservizi pubblici

1. Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività devono ottenere tutte le concessioni e autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori e aver assolto il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e del ripristino. La richiesta deve avere le caratteristiche meglio specificate nell'articolo 5 del presente Regolamento.
2. Il Comune non rilascerà autorizzazioni di manomissioni di suolo pubblico per le strade e i marciapiedi di recente pavimentazione; le richieste verranno esaminate a distanza di almeno due anni dall'ultimazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, tranne deroghe che potranno essere concesse dalla Giunta Comunale – su parere favorevole del Servizio Tecnico Comunale – esclusivamente per i casi per i quali è dimostrata l'eccezionalità o l'impossibilità di previsione.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno i gestori dei sottoservizi pubblici devono consegnare al Comune i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali per la relativa approvazione. Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali. Oltre al programma annuale di manomissione i contenuti del sottosuolo devono presentare dei programmi operativi bimestrali con la puntuale indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità e con indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti. Successivamente ogni intervento del programma deve essere portato in discussione nella Giunta Comunale, al fine di determinare tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze viabili e quant'altro si renda necessario. In particolare il Settore Tecnico Comunale indicherà in modo tassativo il tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino definitivo.
4. E' vietato richiedere la posa di linee aeree in sostituzione di quelle interrato per ovviare alla manomissione del suolo pubblico, sono ammesse solamente linee aeree per allacciamenti provvisori, per una durata di tempo limitata.
5. Nel caso la manomissione del suolo interessi longitudinalmente lunghi tratti di strade ovvero intere vie, l'esecutore dei lavori prima dell'intervento dovrà prendere contatti con tutti gli Enti o le Società che gestiscono sottoservizi pubblici (quali a titolo esemplificativo: fognatura, luce, telefoni e gas), per concordare la predisposizione degli altri sottoservizi. La società proponente dovrà dimostrare di aver comunicato la proposta di manomissione a tali Enti e corredare la domanda con le relative risposte. Qualora le società interpellate dichiarino di non aver interesse alla predisposizione dei sottoservizi ovvero dichiarino di non volersene avvalere, alle stesse verrà negata qualsiasi richiesta di manomissione del suolo pubblico, relativamente alla medesima via, successivamente presentata

nell'arco di due anni dalla prima richiesta. Qualora invece tali Enti siano interessati dovranno presentare richiesta cumulativa degli interventi necessari.

Art. 3 - Strutture sotterranee polifunzionali

1. All'interno degli ambiti di piani attuativi, definiti dagli strumenti urbanistici, le nuove infrastrutture viarie e le opere di urbanizzazione primaria devono risolvere in fase di progettazione i problemi connessi all'installazione dei servizi del sottosuolo e alla loro manutenibilità.
2. La conservazione nel tempo degli spazi pubblici di nuova realizzazione deve essere assunta al momento del progetto urbanistico e dei progetti preliminari o definitivi allegati a convenzioni urbanistiche.
3. Tale progettazione deve soddisfare quindi il requisito della manutenibilità attraverso l'ispezionabilità degli impianti, la sostituibilità dei componenti più deperibili, la punibilità delle parti esposte e la riparabilità delle parti danneggiate.

Art. 4 - Abbandono di reti

1. Il Titolare della concessione di sottoservizi è tenuto a comunicare al Comune ogni dismissione o abbandono totale o parziale di reti.
2. In relazione alla particolarità delle singole situazioni l'Amministrazione Comunale ha facoltà d'imporre in ogni momento al Concessionario la rimozione della rete non più in servizio, ciò in dipendenza di motivate circostanze connesse alla realizzazione di opere pubbliche o esigenze legate alla collocazione di altri importanti sottoservizi.
3. Il Concessionario altresì sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel termine indicato dal Settore Tecnico Comunale, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi comunali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere.
4. Quanto sopra salvo diverse pattuizioni fra il Comune e il Concessionario o quanto previsto dalle vigenti leggi.

TITOLO SECONDO - PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 5 - Modalità di richiesta e documentazione prescritta

1. I soggetti che devono manomettere il suolo pubblico dovranno presentare in duplice copia all'Ufficio Protocollo apposita istanza come da allegato "A" nella quale dovranno essere indicati e precisati:
 - a. il tipo di intervento, la motivazione dello stesso e la zona in cui si dovranno eseguire le manomissioni (via e n. civico);
 - b. lunghezza, larghezza e profondità dello scavo;
 - c. il tipo di pavimentazione;
 - d. il numero degli attraversamenti stradali;
 - e. tipologia di strada (Comunale, Provinciale ecc).
2. La stessa dovrà essere corredata da:
 - a. Istanza di autorizzazione in bollo;
 - b. Relazione tecnico-descrittiva nella quale si indicheranno lo stato dei luoghi e le opere a farsi con particolare attenzione al progetto di ripristino;
 - c. Stima Certificata della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti in cantiere nonché copia conforme del contratto stipulato con la ditta che eseguirà lo smaltimento;
 - d. Elaborati grafici in duplice copia comprendenti:
 - estratto mappa in scala 1:2000 che individui la zona dell'intervento;
 - riproduzione fotografica dei luoghi e planimetria in scala 1:200 o 1:500;
 - un elaborato grafico almeno in scala 1:200 indicante, in pianta, l'intervento da eseguirsi;
 - particolare della sezione di scavo almeno in scala 1:20;
 - particolare degli eventuali organi di manovra e/o dei chiusini di diramazione almeno in scala 1:20;
 - e. attestazione del versamento dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria.
3. Inoltre dovranno essere allegate, qualora l'intervento ricadesse in aree non di competenza comunale (Provincia, ecc.), le relative autorizzazioni rilasciate dagli stessi.
4. Gli utenti, prima della presentazione del progetto all'Amministrazione Comunale per la posa di nuove utenze nel sottosuolo, dovranno eseguire le opportune indagini per verificare che il posizionamento delle stesse sia corretto e sia compatibile con la presenza di altri sottoservizi e darne esplicita menzione nella domanda.
5. Il Settore Tecnico Comunale dovrà provvedere ad esprimere, entro 30 gg, il parere sulle istanze, richiedendo eventuali integrazioni qualora lo ritenga necessario, sottoscrivendo una copia delle stesse e dei relativi allegati, provvedendo contemporaneamente ad inviare copia del parere rilasciato agli altri uffici interessati, con particolare riguardo a quello della Polizia Locale.
6. Il ritiro dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione anche tramite fax, in caso contrario la domanda sarà annullata e dovrà essere ripresentata. Prima della scadenza è possibile richiedere una proroga per motivi giustificati con indicazione dei giorni necessari, tramite richiesta scritta che dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, all'Ufficio Protocollo, oltre il termine indicato non sarà possibile prorogare ulteriormente.
7. L'impresa che dovrà eseguire i lavori dovrà concordare con la Polizia Locale tempi e modalità di installazione dei presidi di cantiere e segnaletica, nonché interventi di limitazione o riduzione del traffico veicolare e/o pedonale per i quali la predetta Polizia dovrà provvedere ad emettere la relativa ordinanza completa di eventuali prescrizioni.

Art. 6 - Interventi di emergenza

1. Nessuna manomissione del suolo pubblico potrà essere effettuata senza l'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, fatti salvi gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o rotture improvvise) per i quali sarà comunque indispensabile la segnalazione per iscritto, anche a mezzo fax, al Settore Tecnico Comunale e alla Polizia Locale, da effettuarsi entro le ventiquattro ore dall'inizio della manomissione del suolo pubblico, indicando motivo e luogo dell'intervento (Planimetria dell'area di intervento) nonché il nome della ditta appaltatrice utilizzata per l'intervento.
2. I richiedenti dovranno seguire tutte le prescrizioni imposte al fine di effettuare l'intervento in condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale, pubblico e privato.
3. Non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente.

TITOLO TERZO - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 7 - Obblighi del Concessionario

1. Prima di iniziare i lavori il richiedente dovrà ottenere l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico dal Settore Finanziario nonché darne avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo pubblico e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
2. Dovrà inoltre comunicare al Settore Tecnico Comunale il nominativo dell'Impresa a cui sono affidati i lavori, il relativo responsabile tecnico o direttore dei lavori nonché il recapito telefonico, fax ed indirizzo di posta elettronica certificata.
3. E' fatto obbligo al Concessionario di trasferire alle imprese esecutrici le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel presente regolamento che andranno integralmente rispettate.
4. In caso di attraversamento di strade Provinciali dovrà esserne data particolare comunicazione all'Ente interessato e rispettare tutte le condizioni poste, assumendo preventivamente il parere.
5. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti viabili vari, dovrà essere presentata preventiva domanda al Comando di Polizia Locale.
6. Se la previsione di particolari manufatti interrati comporta problemi statici, il Concessionario è obbligato prima dell'inizio lavori a presentare la documentazione all'Ufficio preposto sul calcolo strutturale previsto dalla normativa strutturale, dandone copia al Comune.
7. In questo caso al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere al collaudo statico dei manufatti realizzati, consegnandone copia al comune prima del ripristino della viabilità.
8. Il Comune non ha responsabilità alcuna circa la portanza e/o la stabilità del terreno; lo stesso dicasi per i manufatti presenti nel sottosuolo.
9. Per ogni caso la quota superiore di eventuali solette in calcestruzzo dovrà essere di almeno 25 cm. sotto il piano di calpestio e di scorrimento stradale, salve diverse indicazioni fornite dal Settore Tecnico Comunale.
10. Qualora il Concessionario richiedesse la posa in soprassuolo di manufatti (colonnine, armadi ecc.) dovrà provvedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, nonché in caso di richiesta dell'Amministrazione Comunale, provvedere allo spostamento, rimozione, interrimento ecc. con oneri a carico del concessionario stesso. I modi e i tempi verranno indicati dalla stessa Amministrazione Comunale.
11. Il concessionario è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, ad avvisare con un preavviso di minimo 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, la cittadinanza attraverso anche la distribuzione di volantini presso le singole abitazioni ed i negozi circostanti, indicando sugli stessi la tipologia dei lavori, la data di inizio e di fine lavori.
12. È fatto obbligo al concessionario comunicare tempestivamente l'ultimazione lavori che dovrà essere corredato dalla documentazione videografica dell'intervento di ripristino nonché dei formulari rifiuti e/o dei documenti di trasporto relativi al materiale rimosso.

TITOLO QUARTO - MODALITA' OPERATIVE E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Art. 8 - Tempi e modalità di comunicazione di inizio e termine lavori

1. I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, oltre tale termine l'autorizzazione dovrà ritenersi nulla.
2. Il richiedente prima di dare inizio ai lavori sia di scavo che di ripristino della pavimentazione stradale, dovrà provvedere a dare avviso scritto al Settore Tecnico Comunale ed alla Polizia Locale, con un preavviso di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
3. Parimenti sarà tenuto a dare comunicazione scritta a lavori ultimati dopo il ripristino definitivo.
4. A fine lavori il Concessionario dovrà presentare al Settore Tecnico Comunale una dichiarazione sulla regolarità dei lavori eseguiti e sul rispetto di tutto quanto compreso nell'autorizzazione a firma del direttore tecnico o del direttore dei lavori, allegando, qualora richiesto, copia del collaudo statico come previsto all'art. 7 del presente Regolamento.
5. Sono vietate le varianti e aggiunte in corso d'opera non preventivamente autorizzate.
6. Scaduto il termine concesso per l'ultimazione dei lavori - termine questo stabilito in base ai giorni indicati nella domanda - si applicheranno le penali previste ai successivi articoli, la richiesta di proroga con indicazione dei giorni necessari dovrà essere inviata per iscritto almeno 10 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, al Settore Tecnico Comunale e da quest'ultimo assentita.

Art. 9 - Norme tecniche di carattere generale per la condotta dei lavori

1. Le aree oggetto di manomissione e/o danneggiate dovranno essere ripristinate nel rispetto delle tipologie di pavimentazione esistenti, secondo i consueti canoni della regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
2. L'intervento di ripristino dovrà essere videoregistrato dal concessionario. La registrazione dovrà essere consegnata al Settore Tecnico Comunale contestualmente alla Comunicazione di fine lavori.
3. Nella condotta dei lavori il richiedente dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. Ricostruzione di tutte le opere comunali preesistenti (pavimentazione, cavidotti, segnaletica verticale ed orizzontale, etc.) che possano essere state parzialmente demolite o danneggiate anche per il semplice uso del suolo pubblico come area di cantiere. La loro ricostruzione dovrà in ogni caso essere eseguita conformemente al tipo di struttura preesistente e senza apportarvi variazioni di sorta e comunque secondo le prescrizioni tecniche sui ripristini del presente Regolamento.
 - b. Qualora durante i lavori di esecuzione degli scavi venissero messi in evidenza impianti di sottoservizi di proprietà di altri soggetti, il direttore dei lavori o, in alternativa, il soggetto titolare dell'autorizzazione, sospende i lavori e ne dà immediata comunicazione al gestore degli impianti messi in luce ed al Settore Tecnico Comunale.
 - c. Successivamente il soggetto titolare dell'autorizzazione o, in sua vece, il direttore dei lavori, in contraddittorio con il gestore degli impianti messi in luce e con un rappresentante del Comune, compila un verbale nel quale si descrivono i fatti, le attività da porre in essere per limitare l'interferenza e le eventuali osservazioni dei convenuti; al verbale si dovrà allegare una completa documentazione fotografica dell'accaduto. Copia del verbale e degli allegati dovrà essere consegnato al Settore Tecnico Comunale.

Art. 10 – Sicurezza e segnalazione dei cantieri

1. Il richiedente autorizzato dovrà eseguire i lavori concessi sul suolo pubblico nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti.

2. I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico, mantenendo di norma il traffico veicolare, il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, ai fondi, ai negozi. Ove i lavori comportino l'esecuzione di scavi, questi dovranno essere colmati al termine di ogni giornata lavorativa o recintati e segnalati nei modi di cui sopra per impedire danni a persone o cose e per consentire il transito.
3. Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposto, a cura e sotto la responsabilità del Concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso, come prescritto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione (Tit. II D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e Tit. II D.P.R. 16/12/1992, n. 495) previa verifica con la Polizia Locale sulla fattibilità e delle esigenze della zona, in particolare:
 - a. dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza e dovranno essere adottati speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi, ai sensi dell'Art. 40 comma 1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada;
 - c. gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione dovranno essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni in rete rigida di colore rosso/arancione segnalati con luci fisse e dispositivi rifrangenti ai sensi dell'Art. 40 comma 2 e comma 3 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada;
 - d. per i lavori di scavo interessanti la sede del marciapiede, qualora questo venga occupato dal cantiere, dovrà essere rispettato quanto riportato dall'Art. 40 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;
 - e. i tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati e segnalati con apposita segnaletica (frecce, strettoia, ecc.);
 - f. durante l'esecuzione dei lavori di scavo dovranno sempre essere garantiti gli accessi agli esercizi commerciali e ai fabbricati aventi gli ingressi lungo la zona di intervento mediante l'adozione di accorgimenti e dispositivi che consentano il transito pedonale (passerelle, ecc.) e veicolare per quanto riguarda gli accessi carrai (è vietato l'uso di pannelli in legno, assiti, ecc.).
4. I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'atto della consegna al Comune dello scavo colmato.
5. Qualora si rendesse necessario il posizionamento di segnaletica verticale per indicare il divieto di sosta sulle strade interessate da lavori, le Ditte esecutrici dovranno richiedere anche telefonicamente al Comando di Polizia Locale, la verifica di regolarità dell'installazione della segnaletica; in caso di verifica positiva il divieto per i lavori decorrerà a partire dalle 48 ore successive.
6. L'amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalle esecuzione dei lavori.
7. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI DI ESEGUITI PER CONTO DI", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori dell'impresa esecutrice indicante i tempi di esecuzione (tempi di inizio - tempi di ultimazione), il numero di autorizzazione, i dati dell'impresa esecutrice, il nominativo del progettista e del Direttore dei Lavori, nonché il numero e la data del rilascio dell'autorizzazione.
8. Il titolare del permesso dovrà custodire sul luogo dei lavori il relativo provvedimento autorizzatorio o copia conforme dello stesso.

Art. 11 – Interventi in corrispondenza di arbusti e difesa degli apparati radicali

1. Negli interventi contemplati nel presente Regolamento, fin dalle fasi preliminari di progettazione, dovranno essere prese in considerazione le piante presenti in loco ed il loro spazio minimo vitale.
2. Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di essenze arboree od arbustive, la parete dello scavo dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a m 2,00 per le piante di prima e seconda grandezza e m 1,00 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti; si potrà derogare a questa disposizione per la realizzazione di impianti elettrici, e per i casi di comprovata e documentata necessità.
3. Nella tabella che segue sono indicate le classi di grandezza delle piante.

<p style="text-align: center;">Classificazione delle grandezze</p> <p style="text-align: center;">Classe di grandezza Altezza delle piante a maturità</p> <p style="text-align: center;">Prima grandezza > 16 metri</p> <p style="text-align: center;">Seconda grandezza 10-16 metri</p> <p style="text-align: center;">Terza grandezza < 10 metri</p>
--

4. Per gli interventi effettuati su manufatti esistenti ubicati a distanze minori di quelle sopraccitate, dovranno essere adottate tutte le particolari cautele per non danneggiare né gli apparati radicali né la parte fuori terra delle piante.
5. Con l'obiettivo principale di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate particolari attenzioni, quali ad esempio lo scavo a mano nei confronti delle radici portanti, l'impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante (spingitubo, ecc.).
6. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla pianta un area di rispetto avente le seguenti caratteristiche:
 - a. raggio di almeno m 1.00 dal fusto per le essenze di prima grandezza;
 - b. raggio di m 0.75 dal fusto per le altre essenze per gli arbusti.
7. I ripristini degli scavi realizzati su aree verdi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, ponendo particolare cura ai rinterri, e da realizzarsi con riporto di terreno vegetale esente da qualsiasi tipo di detrito e in quantità tale da evitare avvallamenti. Nell'area interessata dagli scavi dovrà inoltre essere ripristinato il tappeto erboso.
8. Comunque è fatto obbligo dare comunicazione scritta al competente Settore Ambiente del Comune ogni qualvolta si operi in prossimità delle alberature stradali e/o si interessino aree verdi, ovvero qualora i lavori richiedessero l'abbattimento, la potatura o interventi drastici su essenze arboree o arbustive.

Art. 12 – Norme generali per la posa di reti e condotte di pubblico servizio

1. Nel caso di nuova posa o di sostituzione di tubazioni esistenti, si dovrà prestare la massima cura affinché la minima distanza fra la generatrice superiore della tubazione ed il piano di calpestio, non sia inferiore a m 1,00 dalla superficie stradale, e m 0,80 dalla superficie della pavimentazione del marciapiede.
2. Nel caso di diramazioni di allacciamento alle utenze private, la relativa condotta dovrà avvicinarsi al limite della proprietà privata seguendo un andamento rettilineo e rispettando i limiti di interrimento prescritti al comma precedente.
3. Le linee elettriche, telefoniche e simili all'interno dell'ambito urbano e nelle zone agricole con alta presenza di residenze, dovranno essere realizzate in scavo sotterraneo.
4. In tale ambito è vietata la costruzione di linee aeree e palificate salvo particolari deroghe per comprovate esigenze tecniche.

5. La posa di armadi, cassette, pali ecc. sul marciapiede dovrà essere limitata al minimo indispensabile e comunque verranno autorizzate solo se le stesse non creino intralcio al passaggio pedonale ed alla percorribilità da parte dei portatori di handicap.
6. Lo stesso principio si attuerà per la realizzazione dei pozzetti sul marciapiede e sulla strada che dovranno essere limitati al minimo indispensabile.
7. I chiusini di accesso ai manufatti interrati, ispezionabili e no, oltre a rispettare la qualità dei materiali e le caratteristiche di resistenza previste dalla normativa vigente, dovranno riportare chiaramente indicato, sulla parte superiore, il nominativo dell'Ente gestore e la tipologia del servizio interrato.
8. Il controllo, la manutenzione, il mantenimento in esercizio di ogni elemento di corredo superficiale delle reti di sottoservizi (chiusini, pozzetti, griglie, armadietti, canalizzazioni in genere,) che interessino aree di proprietà comunale o soggette al pubblico transito sono a carico del soggetto gestore del servizio interrato; sono altresì compresi gli interventi di adeguamento e messa in quota di tali manufatti a seguito del rifacimento delle strutture stradali eseguiti dal Comune, quali l'esecuzione del tappetino d'usura del manto stradale, la modifica delle livellette, e consimili.
9. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere in maniera decorosa le opere complementari a vista dei loro impianti.
10. Il Concessionario, durante il ripristino provvisorio e sino alla realizzazione del ripristino definitivo, dovrà tracciare e mantenere ben visibile sulla pavimentazione provvisoria un cerchio di diametro cm. 20, utilizzando le seguenti colorazioni: Colore giallo per GAS; Colore rosso per ENEL; Colore blu per TELECOM; Colore verde per ACQUEDOTTO; Colore bianco per FOGNATURA. Qualora tali segnali non fossero eseguiti verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 20.

Art. 13 - Norme generali per l'esecuzione di interventi sui marciapiedi

1. In caso di interventi su marciapiede, lo scavo dovrà eseguirsi con l'impiego di mezzi d'opera che non comportino il deterioramento della parte del manufatto che non verrà demolito.
2. Qualora lo scavo interessi marciapiedi di larghezza inferiore a 1,00 ml. (esclusa la cordonata) si dovrà procedere al rifacimento dell'intera pavimentazione, compresa la rimessa in quota delle cordonate.
3. Nel caso di marciapiedi di larghezza superiore a 1,00 ml. la larghezza minima di ripristino non può essere inferiore a 1,00 ml.; essa verrà approssimata per eccesso sulla base delle dimensioni dei mattoni che compongono il marciapiede. Qualora lo scavo non dovesse avere andamento rettilineo, la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore alla distanza delle due ipotetiche rette parallele entro le quali è compreso planimetricamente lo scavo; anche in questo caso la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore a 1,00 ml.
4. Ove possibile, e su richiesta del Settore Tecnico, dovranno essere realizzati gli scivoli e gli accessi per disabili.
5. Nei casi di attraversamento trasversale il ripristino dovrà interessare una larghezza almeno pari a ml. 1,00 e comunque tale da garantire il raccordo con l'esistente a regola d'arte.
6. I giunti fra le piastrelle devono essere stilati a regola d'arte, evitando sconnessioni o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se utilizzato, attraverso il lavaggio della superficie; si dovrà evitare l'imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio delle piastrelle in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, ecc., deve seguire la forma di questi ultimi, evitando così il riempimento dei vuoti con malta cementizia.

Art. 14 - Norme generali per l'esecuzione delle opere di scavo, le demolizioni ed i rinterri su strada

1. Per quanto riguarda i lavori di scavo eseguiti sulle strade e sulle loro pertinenze, le pavimentazioni eseguite in conglomerato bituminoso saranno asportate dall'area di scavo direttamente, previa fresatura mediante apposita macchina fresatrice; per gli interventi d'urgenza, per riparazioni di guasti e fughe, sarà ammesso il taglio con martello pneumatico e sega.
2. Gli scavi per la posa di sottoservizi devono essere eseguiti parallelamente o perpendicolarmente all'asse della strada.
3. Qualora la pavimentazione stradale da manomettere sia di tipo bituminoso, il taglio per l'esecuzione dello scavo dovrà necessariamente essere eseguito mediante un disco taglia asfalto; il materiale di scavo dovrà essere immediatamente allontanato dall'area di lavoro e non potrà in ogni caso essere utilizzato per il rinterro.
4. Le rotture in senso longitudinale che richiedono più di un giorno di lavoro dovranno essere eseguite a tratti assicurando il ripristino dello scavo entro la fine della giornata lavorativa in condizione da garantire il normale traffico veicolare o pedonale; se ciò non fosse possibile e lo scavo dovesse rimanere aperto durante la notte, sarà indispensabile adottare l'opportuna segnaletica cantieristica e stradale luminosa prevista negli articoli precedenti e del Codice della Strada con il relativo Regolamento d'Attuazione.
5. Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato (garantendo in ogni caso una carreggiata a senso unico alternato) sia l'accesso agli ingressi.
6. Gli scavi potranno essere eseguiti "a cielo aperto", salvo prescrizioni particolari riferite ad ogni singola autorizzazione per le quali l'ufficio competente valuterà l'obbligo di particolari tecnologie NoDig (spingitubo, microtunnelling, talpa,).
7. Il letto di posa delle condotte, il rinfilco ed il successivo ricoprimento dovrà essere eseguito con sabbia fine lavata, mentre il rinterro dello scavo dovrà essere effettuato con materiale misto di cava di idonea pezzatura, opportunamente compattato per strati non superiori a cm. 30.
8. Di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Art. 15 - Norme particolari per manomissioni e ripristini

A - Manomissione e ripristino di sede stradale

1. La sede stradale dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
 - a. fresatura del manto di usura;
 - b. taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica esclusivamente con l'uso di martello pneumatico o disco diamantato;
 - c. demolizione della pavimentazione stradale esistente eseguita con mezzi meccanici;
 - d. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno; sono vietati scavi con asse obliquo all'asse stradale;
 - e. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
 - f. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;

- g. realizzazione dello strato di base in "misto bitumato", composto da una miscela granulometrica di frantumato impastata con bitume, dello spessore non inferiore a cm. 20;
 - h. realizzazione dello strato di collegamento, "binder", costituito da conglomerato bituminoso a caldo con aggregato lavico 10/25, dello spessore finito non inferiore a cm. 10;
 - i. qualora sia necessario chiudere provvisoriamente lo scavo con conglomerato bituminoso a freddo, questo dovrà essere rimosso prima della stesura del conglomerato bituminoso a caldo;
 - j. solamente nelle ipotesi di pioggia persistente, qualora non sia possibile utilizzare il misto bitumato ed il binder, si potrà impiegare il calcestruzzo cementizio, previa comunicazione scritta al Settore Tecnico Comunale, con le seguenti modalità: per lo strato di base, misto cementato dosato a q.li 0,50 di cemento 325 per mc., dello spesso non inferiore a cm. 20; per il ripristino provvisorio, massetto in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 10, dosato a q.li 200 di cemento 325 per mc..
 - k. entro 30 giorni a partire dalla data di esecuzione del ripristino provvisorio con calcestruzzo cementizio, i ripristini eseguiti con conglomerati cementizi dovranno essere sostituiti con i materiali di cui ai punti g) e h) di cui sopra.
 - l. fresatura a freddo eseguita con mezzo idoneo, per uno spessore di 3 cm per la superficie di ripristino come di seguito calcolata;
 - m. pulizia accurata delle superfici, eventuale diserbo da erbe infestanti e stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m²;
 - n. esecuzione in opera di tappetino bituminoso posato sulle superfici precedentemente fresate a sezione geometrica (compreso la rifilatura delle zone da asfaltare con l'ausilio di lame circolari), spessore finito compreso 30 mm, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato; per scavi con asse parallelo all'asse stradale la larghezza di intervento sarà pari alla larghezza della carreggiata stessa per strade di larghezza inferiore a 7,00 m; per strade di larghezza superiore a 7,00 m, la larghezza di intervento sarà pari alla semisede stradale; per scavi con asse perpendicolare all'asse stradale la larghezza dell'intervento di ripristino sarà pari all'intera carreggiata stradale per una larghezza pari a quella calcolata con la seguente formula:
$$LR = (PS + LS) \times 2,00$$
 - o. dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità considerata non potrà essere inferiore a 80 cm. da cui deve essere dedotto lo spessore del ripristino) e LS la larghezza media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa può essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione; la larghezza dell'intervento sarà comunque pari all'intera carreggiata stradale e, nel caso di taglio perpendicolare all'asse stradale, per una lunghezza minima pari 6,00 metri nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune; se lo scavo è eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo, anche se la distanza supera i cm. 50.
 - p. fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo di cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori;
 - q. ripristino della segnaletica stradale mediante fornitura e posa in opera di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicate con l'ausilio di compressore a spruzzo (garanzia 12 mesi), compreso altresì l'eventuale ripristino della segnaletica verticale il tutto in conformità al Nuovo Codice della Strada.
2. Si ribadisce, inoltre, che l'uso di chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo deve essere di natura assolutamente eccezionale, volto ad eliminare un immediato pericolo qualora sia impossibile eseguire i ripristini con le modalità precedentemente descritte. Il suddetto intervento è considerato come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti. Detto conglomerato a freddo deve essere rimosso al più presto e

sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m². Ne consegue che sono vietati i ripristini su conglomerati a freddo non rimossi.

3. In tempi successivi e comunque entro mesi 4 e dopo una preliminare apertura al traffico veicolare del tratto di "primo ripristino", dovrà essere eseguito il ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessore non inferiore a cm. 3.
4. Dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina vibrofinitrice previa fresatura del ripristino provvisorio e della limitrofa pavimentazione.
5. La giunzione che verrà a formarsi tra il nuovo tappetino d'usura e il manto stradale preesistente dovrà essere colmata con emulsione bituminosa di asfalto colato a caldo; il manto d'usura dovrà ben raccordarsi al manto esistente, senza creare dislivello alcuno.
6. Il ripristino definitivo della pavimentazione potrà esclusivamente essere parallelo o perpendicolare all'asse della strada; non saranno accettati ripristini ad andamento obliquo.
7. Lo strato di usura in conglomerato bituminoso fino, sarà costituita con un aggregato basaltico 0/8 dello spessore finito non inferiore a 3.
8. Il costipamento dovrà essere eseguito con rullo del peso non inferiore a 16 -18 tonnellate.
9. La stesura del manto d'usura deve essere eseguita a raso, a filo del piano esistente e deve avvenire dopo un manifesto, consolidato e comprovato costipamento del binder.

B - Manomissione e ripristino di marciapiede esistente in tappetino bituminoso

1. Il marciapiede dovrà obbligatoriamente essere ripristinato, salvo diversa disposizione del Settore Tecnico Comunale, con tappetino d'usura.

C - Manomissione e ripristino di marciapiede in pavette cementizie autobloccanti

1. Il marciapiede dovrà essere manomesso attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
 - a. rimozione a mano delle pavette cementizie autobloccanti, prevedendo il deposito e la custodia delle stesse nell'area di cantiere a cura e spese del concessionario;
 - b. demolizione del sottofondo in calcestruzzo compreso il carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD.;
 - c. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
 - d. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
 - e. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
 - f. formazione di massetto in calcestruzzo, spessore 10 cm, dosato a 200 Kg/m³ di cemento R 32,5;
 - g. posa in opera delle pavette cementizie autobloccanti su letto di sabbia spessore medio compreso 4 cm e comunque a raccordo del piano della pavimentazione esistente; i masselli lesionati dovranno essere sostituiti con altri della medesima forma e pigmentazione.
2. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione. Comunque non potrà essere imposta una larghezza d'intervento maggiore di 2,50 m se non giustificata dalla larghezza di scavo. In particolari casi debitamente motivati, il Settore Tecnico Comunale potrà imporre larghezze di ripristino superiori a quella dello scavo.

3. Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori sarà compito ed onere comunale provvedere alla loro fornitura mentre la posa in opera rimarrà a carico del concessionario. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza del concessionario provvedervi alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate. Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto se ricadenti nella fascia di m 2,00 d'ambo le parti dell'asse dello scavo.
4. Il Settore Tecnico Comunale potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

D - Manomissione e ripristino di banchina stradale

1. In caso di esecuzione di lavori su banchina transitabile o comunque nelle immediate adiacenze della carreggiata, il riinterro dovrà essere eseguito in misto cementato, la cunetta per il convogliamento delle acque piovane, verrà ricostruita secondo la tipologia, i materiali e gli spessori preesistenti. Qualora la banchina di che trattasi sia realizzata in terra ed abbia una pendenza accentuata, l'Ufficio competente al rilascio dell'Autorizzazione potrà, visto lo stato dei luoghi, prescrivere che la banchina, onde evitare fenomeni di dilavamento del materiale di riporto, venga realizzata in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 25 dello spessore Ø 12 cm con rete elettrosaldata a maglie 15x15 Ø 5, lisciato per il convogliamento delle acque piovane.
2. In caso d'interventi su tratti di banchina non transitabile o comunque non nelle adiacenze della carreggiata, il riinterro dovrà eseguirsi mediante l'impiego di toutvenant di cava di idonea pezzatura ed opportunamente costipato e uno strato di terra
3. La banchina dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine, tecnico:
 - a. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
 - b. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
 - c. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato fino a completo assestamento, per l'intera lunghezza e larghezza della banchina stradale sterrata oggetto della manomissione.

E - Manomissione e ripristino pavimentazioni carrabili o pedonali in cubetti di porfido, acciottolato o altro materiale lapideo

1. Nel caso in cui gli interventi di manomissione riguardino pavimentazioni in materiale lapideo di qualunque genere e tipo, il soggetto titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori dovrà consegnare al Settore Tecnico Comunale il rilievo grafico e fotografico dell'area interessata.
2. Qualora la pavimentazione sia composta in tutto o in parte da basoli, cordonate, lastre di pietra regolari, occorrerà procedere alla numerazione dei singoli elementi, ed il rilievo grafico e fotografico dovrà riportarne la numerazione; nel caso in cui l'attività di rimozione riguardi pavimentazioni realizzate con acciottolato, selciato, lastre in pietra irregolari, i lavori di ricomposizione dovranno assicurare l'integrale ricostruzione secondo il disegno originario, assicurando il rispetto dei motivi preesistenti, delle dimensioni e della tipologia litoide e dei disegni eventualmente presenti.
3. Nel caso in cui la pavimentazione in materiale lapideo risulti occultata in tutto o in parte da un sovrastante strato di materiale bituminoso, occorrerà procedere alla preventiva asportazione della sovrastante pavimentazione in materiale bituminoso con tecniche che non arrechino il minimo danneggiamento agli originari basolati ed acciottolati.

4. L'asportazione delle pavimentazioni in materiali lapidei, dovrà essere fatta con tecniche che ne preservino l'integrità durante le attività di demolizione, caricamento, trasporto, scaricamento e riposizionamento; gli elementi di dimensioni rilevanti (basoli, cordonate, lastre, ...) dovranno essere smontati evitando l'uso di escavatori o di martelli demolitori; il caricamento ed il successivo scaricamento su autocarro dovrà avvenire previa pallettizzazione di più elementi. E' espressamente vietato lasciare, anche per breve periodo, lungo aree pubbliche o private non custodite, il materiale lapideo proveniente da disfacimento delle antiche pavimentazioni storiche.
5. Per quanto i basolati, il rinterro dello scavo e lo strato sottostante il letto di posa della pavimentazione, dovrà essere eseguito con l'utilizzo di misto cemento dosato a kg/mc. 80 di cemento tipo 325. Il sottofondo di posa sarà costituito da misto di sabbia e cemento dosato 150 - 200 Kg/mc. di cemento tipo 325, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25, i giunti andranno listati con malta cementizia dosata a kg/mc. 350 di cemento tipo 325 e sabbia fine. I basolati, previa numerazione e rilievo grafico e fotografico, andranno ricollocati secondo la sistemazione originaria.
6. Per quanto riguarda gli acciottolati ed i selciati, il rinterro dovrà essere eseguito con l'utilizzo di misto cementato dosato a kg/mc 80 di cemento tipo 325. Il sottofondo di posa sarà costituito da misto di sabbia e cemento dosato a 150 - 200 Kg/mc. di cemento tipo 325, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25; il riempimento degli interstizi avverrà con una miscela di saturazione composta da sabbia fine e cemento tipo 325 dosato a Kg./mc. 350. I ciottoli andranno sistemati a mano singolarmente ed opportunamente battuti, nel rispetto integrale dell'originale disegno e previo rilievo grafico e fotografico.
7. I giunti fra i singoli elementi lapidei devono essere stilati a regola d'arte, evitando sconnessure o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se utilizzato, attraverso un energico lavaggio della superficie; si dovrà evitare l'imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio dei singoli elementi in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, ecc., deve seguire la forma di questi ultimi, evitando così il riempimento dei vuoti con malta cementizia.
8. Nel caso fossero previsti altri interventi, anche di altro concessionario, sullo stesso luogo, si dovrà provvedere, in attesa del ripristino definitivo, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire poi con la pavimentazione definitiva. L'onere del ripristino della pavimentazione in pietra sarà poi ripartito proporzionalmente tra i concessionari che eseguiranno i lavori di scavo.
9. Qualora la rottura interessi tipi di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, piastrelle, mattoncini, klinker, ecc.) la concessione di manomissione sarà condizionata alla accertata preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale sostituzione.

Art. 16 - Segnaletica stradale

1. I ripristini provvisori e definitivi delle sedi manomesse dovranno garantire il rifacimento della preesistente segnaletica sia orizzontale che verticale, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Polizia Municipale, in attuazione del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione.
2. Sino al ripristino definitivo dovrà essere posta e mantenuta la segnaletica di cantiere in base alle indicazioni del Settore Tecnico Comunale e della Polizia Locale.

TITOLO QUINTO - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO, GARANZIE E PENALITA'

Art. 17 - Responsabilità per danni ad altri impianti preesistenti

1. Il Concessionario risponderà dei danni che possano derivare agli impianti del sottosuolo (ENEL, TELECOM, fognatura comunale, illuminazione pubblica comunale, ecc.) sia durante i lavori che durante la manutenzione.
2. Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero scoperte tubazioni, fognature e/o manufatti in genere sarà indispensabile contattare l'Ente proprietario della tubazione e richiederne l'immediato intervento atto a garantire l'integrità e la funzionalità degli stessi. E' pertanto opportuno prima di programmare i lavori accertarsi, tramite le ditte o enti gestori degli impianti siti nel sottosuolo, l'esistenza e la loro collocazione.
3. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle alimentazioni semaforiche o alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto immediatamente mediante fax il Settore Tecnico Comunale; il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d'arte secondo le indicazioni fornite dal Settore Tecnico Comunale.
4. In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
5. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'Amministratore dello stabile.
6. Prima dei rinterrati dovrà essere garantita la constatazione da parte del Settore Tecnico delle riparazioni eseguite.
7. Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario.

Art. 18 - Responsabilità per danni verso terzi

1. Il Comune sarà completamente sollevato ed indenne da ogni responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo l'ultimazione degli stessi, sia a causa dei lavori stessi.
2. In relazione agli articoli precedenti il richiedente sarà responsabile dalla data di inizio lavori fino alla data di svincolo del deposito cauzionale.
3. In particolare sarà tenuto, nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, ad intervenire, ogni qualvolta sia comunicata dal Settore Tecnico Comunale o dalla Polizia Locale la formazione di buche pericolose, assestamenti o cedimenti delle pavimentazioni o dei chiusini, nonché dovrà provvedere ad effettuare frequenti controlli con personale proprio in modo da intervenire tempestivamente con le necessarie opere di ripristino esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei riguardi di eventuali danni che potessero, in ogni modo, subire i terzi in conseguenza dei lavori in corso.
4. Il Concessionario, inoltre, sarà ritenuto responsabile, per 24 mesi dalla data di svincolo del deposito cauzionale, per i lavori che si rendessero necessari in seguito a cedimenti, e che saranno ad esso addebitati o per qualsiasi danno riconducibile all'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 19 – Garanzie

1. In base a chi richiede le rotture del suolo pubblico sono previste le seguenti forme di garanzia:
 - a. le Società Concessionarie di servizi pubblici di sottosuolo (luce, telefono, gas, ecc.): costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di € 10.000,00/annue. Qualora l'Ente gestore abbia contemporaneamente in corso 10 interventi di manomissione suolo pubblico non ultimati con il ripristino della sede viaria, la polizza dovrà essere integrata con ulteriori € 1.000,00 per ogni ulteriore richiesta di manomissione.

- b. le Società, Imprese e terzi (esecutrici): I privati dovranno prestare deposito cauzionale stabilito di € 50,00 per ogni mq di ripristino da realizzare, con un minimo di €. 300,00, in assegno non trasferibile intestato al Comune, versamento sul conto corrente del Comune o polizza fideiussoria, e sarà svincolato al rilascio del collaudo delle opere eseguite. La superficie dovrà essere calcolata considerando le modalità di ripristino previste dal presente Regolamento.
2. Il deposito cauzionale potrà essere sostituito, come detto, da polizza fideiussoria, introitabile a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo. Tale importo sarà annualmente aggiornato con apposita deliberazione di Giunta Comunale e verrà in ogni caso adeguato all'indice ISTAT. Nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune l'importo quantificato del deposito cauzionale verrà raddoppiato.
 3. La cauzione verrà svincolata e restituita, previa richiesta, dopo verifica da parte del Servizio Tecnico dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino e comunque non prima che siano trascorsi tre mesi dall'ultimazione dei lavori stessi. Nel caso i lavori non vengano realizzati a regola d'arte e/o totalmente, la cauzione non verrà restituita ovvero verrà restituita parzialmente trattenendo la quota necessaria per consentire l'esecuzione diretta da parte del Comune.
 4. La richiesta di svincolo dovrà essere corredata da documentazione video registrata delle operazioni di ripristino.
 5. Gli importi dei depositi cauzionali non restituiti dovranno essere introitati e vincolati su apposito capitolo di bilancio per consentire gli interventi di ripristino da parte del Comune.

Art. 20 - Inadempienze e penalità

1. Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia, ed in particolare dal "Nuovo Codice della Strada", approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, giusto il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ogni inosservanza alle norme e prescrizioni di cui al presente regolamento darà luogo ad una penalità variabile da € 50,00 a € 1.000,00 determinata dal Settore Tecnico Comunale (per aspetti tecnici) o dalla Polizia Locale (per aspetti legati alla viabilità ed ai ripristini) a seconda della gravità della violazione, eventualmente aumentata dai costi sostenuti dal Comune per l'attivazione del proprio personale che si fosse resa necessaria per salvaguardare la pubblica incolumità, ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
1. In particolare per ogni giorno di ritardo sull'ultimazione lavori (dichiarato con il verbale di inizio lavori) verrà applicata la penale di € 50,00 da trattarsi sul deposito cauzionale versato.
2. Inoltre verranno applicate le seguenti penali:
 - a. per mancato intervento richiesto dall'Amministrazione Comunale anche tramite fax, a seguito di accertamento del non rispetto delle indicazioni del Regolamento, da eseguirsi entro le 24 ore, di € 150,00;
 - b. per ogni ora di ritardo, dopo la prima ora, sulla chiamata anche telefonica e/o tramite fax e/o pec per gravi motivi di sicurezza, € 200,00.
3. A fronte di reiterati comportamenti negligenti di imprese esecutrici dei lavori l'Amministrazione Comunale, con motivato provvedimento, può imporre al Concessionario – ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti – il divieto d'impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti d'inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere, nonostante i richiami del Servizio Tecnico e/o della Polizia Locale.

Art. 21 - Esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino e rimborso delle spese relative

1. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione Comunale potrà incaricare altra ditta oppure provvedervi direttamente ponendo a carico del Concessionario, ogni onere derivante.

2. La contabilizzazione dei lavori conseguenti sarà effettuata dal personale del Settore Tecnico Comunale, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del Concessionario e/o dell'impresa esecutrice, allo scopo invitati.
3. Il costo delle opere da addebitare al concessionario inadempiente è computato secondo l'Elenco Prezzi della Regione Campania vigente senza alcun ribasso e con una maggiorazione del 20% sull'importo dei lavori per spese generali. La maggiorazione sale al 35% per interventi su superfici inferiori a mq. 6.
4. L'Ente notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, comprensive delle maggiorazioni previste dal precedente articolo, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica. Ove tale termine decorra inutilmente, fermo restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Nel caso d'inadempienza agli obblighi assunti da parte del Concessionario e/o delle imprese esecutrici, dopo formale contestazione il Comune potrà sostituirsi ad essi per l'esecuzione d'ufficio, salva la rivalsa delle spese e indipendentemente dalle penali applicabili, escutendo prioritariamente le fidejussioni prestate.

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Trattamento dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo gennaio duemilasedici. L'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente Regolamento.

ALLEGATI :

A) Richiesta manomissione suolo pubblico

B) Inizio lavori;

C) Fine lavori ripristino definitivo

D) Impegnativa per il ripristino

N.B è fatto d'obbligo da parte del richiedente, allegare tutti i documenti indicati nel Regolamento approvato con atto di

C.C. n. __ del _____